

Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze

Progetto Nausicaa 2

Protocollo sulla mediazione disposta dal giudice

Aggiornato al 3 Aprile 2014

1. Promozione della mediazione

Per attuare la finalità del Progetto Nausicaa di diffondere la cultura della mediazione e agevolare in modo concreto il raggiungimento dell'accordo, il presente Protocollo intende promuovere l'effettivo svolgimento della mediazione.

Per mediazione disposta dal Giudice si intende che la procedura di mediazione sia effettivamente avviata e che le parti ed i loro avvocati - anziché limitarsi ad incontrarsi ed a ricevere l'informativa da parte del mediatore- adempiano all'ordine del giudice, partecipando alla vera e propria mediazione, salva l'esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano lo svolgimento.

In tale prospettiva, qualora in relazione ad una controversia venga proposta domanda giudiziale, la promozione della mediazione come procedura per soluzione concordata della lite potrà essere perseguita nei modi che seguono.

2. Fase iniziale del processo

Già nel decreto di differimento della prima udienza, previsto dall'art. 168 *bis*, quinto comma, c.p.c., o di fissazione dell'udienza *ex art. 447 bis* c.p.c. ovvero con ordinanza di mutamento di rito *ex art. 426* c.p.c., il giudice, utilizzando i poteri di direzione del processo *ex art. 175* c.p.c., potrà invitare le parti a valutare le possibilità di negoziare un accordo amichevole, in vista dell'udienza indicata, nonché eventualmente ad esperire una mediazione presso gli Organismi iscritti nel registro di cui all'art. 16 del D.lgs n. 28 del 2010.

3. Mediazione e raccordo con il processo

Alla prima udienza *ex art. 183* c.p.c., il giudice valuterà l'opportunità di disporre la comparizione personale delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione *ex art. 185* c.p.c., ovvero di inviare le stesse in mediazione *ex art. 5*, II co. D.lgs n. 28/2010 presso gli Organismi iscritti nel registro di cui all'art. 16 del D.lgs n. 28/2010.

Il giudice fisserà in ogni caso una nuova udienza, tanto nel caso di tentativo giudiziale, come previsto dal terzo comma dell'art. 183 c.p.c., quanto nel caso di mediazione da esperirsi in sede stragiudiziale, per raccogliere i risultati della mediazione, procedendo secondo quanto previsto al successivo art. 10.

L'udienza di cui al comma precedente, nel caso di mediazione stragiudiziale, verrà fissata entro un lasso di tempo che consenta alle parti di esperire la procedura, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs n. 28/2010, senza pregiudizio per la durata del processo in corso.

I termini per le memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., in caso di insuccesso della mediazione, saranno concessi con decorrenza a far data dalla nuova udienza che verrà fissata dal giudice. Nel provvedimento col quale è fissata l'udienza verrà fatta espressa menzione che i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. decorreranno solo da tale momento. In ogni caso resteranno salvi ed impregiudicati tutti i diritti ed i termini processuali delle parti ed ogni provvedimento giudiziale.

4. Conciliazione giudiziale e mediazione

Anche nell'ambito del tentativo di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 185 c.p.c., ovvero nell'esercizio del potere di cui all'art. 185 *bis* c.p.c., ove il giudice valuti l'opportunità - per il tipo di controversia, la necessità di plurime sessioni, o altri motivi - che il tentativo prosegua dinanzi al mediatore, invierà le parti alla mediazione.

In tal caso il giudice rinverrà la causa ad altra successiva udienza per consentire lo svolgimento della procedura di mediazione, nei modi e con le conseguenze di cui all'articolo precedente.

5. Udienze "dedicate"

Qualora lo ritenga compatibile con il proprio ruolo, il giudice potrà rinviare le cause nelle quali è stato effettuato l'invio in mediazione in apposite udienze o fasce orarie dedicate a verificare l'esito della mediazione e la presenza personale delle parti alla stessa, anche al fine di facilitare il monitoraggio dell'esperienza.

6. Reiterazione del tentativo di conciliazione

Nel corso del processo, il giudice potrà, in ogni momento, rinnovare il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 c.p.c., ovvero inviare le parti in mediazione, procedendo nei modi di cui ai punti che precedono.

L'invio deve essere effettuato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

7. Mediazione obbligatoria e mediazione disposta dal giudice

Per le cause soggette alla mediazione obbligatoria *ex art 5*, comma 1bis D.lgs. n. 28/2010, i difensori, le parti e il giudice valuteranno nel singolo caso se possa essere comunque utile svolgere nuovamente una mediazione su ordine del giudice a seconda della fase processuale.

8. Ordinanza del giudice

Il Giudice si adopererà, se necessario, per persuadere le parti della utilità della mediazione nel caso concreto.

L'ordinanza con cui il Giudice dispone che le parti avviino una procedura di mediazione dovrà essere motivata con specifici riferimenti all'oggetto della causa, ai rapporti correnti tra le parti, ad ogni altra circostanza rilevante e, se del caso, anche allo stato dell'istruzione della causa

Nell'ordinanza il Giudice preciserà che le parti, munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all'Albo, dovranno essere presenti personalmente dinanzi al mediatore.

In nessun caso l'ordinanza potrà contenere i termini dell'accordo da negoziare dinanzi al mediatore.

9. Scelta dell'Organismo di mediazione

La scelta dell'Organismo sarà rimessa alla volontà delle parti. In caso di mancato accordo tra le parti sarà competente l'Organismo scelto per primo secondo quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 28/2010, salvi i casi di incompetenza territoriale dell'Organismo previste da specifiche norme di legge.

10. Raggiungimento dell'accordo e raccordo con il processo

All'udienza fissata ai sensi dell'art. 3, ossia tanto nel caso di tentativo giudiziale quanto nel caso di mediazione da esperirsi in sede stragiudiziale, il giudice potrà chiedere di essere informato circa l'esito della mediazione con eventuali note da depositarsi in cancelleria. In tal

caso non potrà in alcun modo farsi menzione dei motivi del mancato accordo, dovendosi preservare in ogni caso la riservatezza della procedura di mediazione.

In tutti i casi in cui venga raggiunto un accordo in sede stragiudiziale successivamente alla pendenza della lite, le parti potranno decidere di abbandonare la lite, oppure richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto dell'accordo raggiunto. In entrambi i casi, il verbale di conciliazione redatto in sede stragiudiziale avrà valore di titolo esecutivo nei casi in cui la legge lo prevede (art. 12, 2° co., D.lgs n. 28/2010, art. 2, 24° co., L. 14 novembre 1995, n. 481), oppure qualora l'accordo venga riprodotto nelle forme previste dall'art. 474, 2° co., n. 2 e 3 c.p.c., e allora nei limiti indicati nella norma in questione.

Qualora le parti intendano ottenere gli effetti di cui all'art. 12 del D.lgs n. 28/2010 (ai fini dell'espropriazione forzata, dell'esecuzione forzata in forma specifica, e dell'iscrizione di ipoteca giudiziale), si applicherà quanto previsto dalla stessa norma (ossia sottoscrizione dei difensori ovvero omologazione del Tribunale).

11. Sessione informativa

Nell'ordinanza con cui si dispone che le parti ricorrano alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia, le stesse potranno essere invitate a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione, sul modello di quanto previsto dalla Direttiva n. 2008/52/CE all'art. 5. L'informativa sulla mediazione potrà essere effettuata presso l'Ufficio di Informazione ed Orientamento alla mediazione (stanza 9, piano V accesso B) nel Nuovo Palazzo di Giustizia, con la collaborazione del Laboratorio *Un Altro Modo* dell'Università degli Studi di Firenze.

12. Spontaneità e riservatezza

Le parti sono libere, in qualsiasi momento del procedimento di mediazione, di rinunciare e di proseguire nel giudizio, impegnandosi a rispettare il principio di riservatezza del procedimento di mediazione, fatte salve le disposizioni normative vigenti.

Nota: per le questioni interpretative si rinvia alle Linee Guida adottate dall'Osservatorio.